



CITTA' di CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 E DEL PATROCINIO COMUNALE in favore di SOGGETTI O ENTI OPERANTI NEI SETTORI CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO.

(Delibera C.C. nr. _____ del _____)

Indice

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1
Principi, finalità e definizioni

Articolo 2
Contribuzioni economiche e benefici

Articolo 3
Destinatari delle contribuzioni (requisiti soggettivi)

Articolo 4
**Criteri per la concessione dei contributi economici
(requisiti oggettivi)**

Articolo 5
Determinazione dei contributi

TITOLO II (DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO)

Articolo 6
**Atto deliberativo della Giunta Municipale e
predisposizione del bando**

Articolo 7
Presentazione delle domande

Articolo 8
**Attività istruttoria e pubblicazione della
graduatoria**

Articolo 9
Concessione ed erogazione dei contributi

Articolo 10
Obblighi dei beneficiari

Articolo 11
Responsabilità dei beneficiari

Articolo 12
Concessione di altri benefici economici

Articolo 13
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Articolo 14
Decadenza

Articolo 15
Patrocinio non oneroso

Articolo 16
Limiti alla concessione del patrocinio

Articolo 17
Sanzioni

Articolo 18
Disposizioni finali

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 Principi, finalità e definizioni

1. In attuazione dell'art. 3, commi 3-6 dello Statuto, il Comune di Carbonia promuove lo sviluppo e la valorizzazione della cultura in tutte le sue espressioni, sostenendo l'iniziativa dei cittadini, delle loro aggregazioni sociali e facilitando la piena fruizione del patrimonio culturale e artistico della città e del suo territorio, come specificamente individuato dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale prevede l'erogazione di specifici contributi economici atti a sostenere la realizzazione di programmi, progetti e iniziative culturali e di spettacolo poste in essere da soggetti, organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, che non perseguano scopo di lucro ma fini di pubblico interesse, attraverso l'animazione del territorio e la diffusione e promozione della cultura.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i benefici economici di cui al II comma vengono accordati dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle norme di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il miglior impiego delle risorse finanziarie a ciò destinate.

4. Con il presente Regolamento comunale si determinano, infine, i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e le regole per l'utilizzo dello stemma del Comune di Carbonia.

5. Ai fini del presente regolamento il "Patrocinio" rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale, mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la simbolica adesione dell'Ente alle iniziative ritenute meritevoli di apprezzamento per qualità culturali, sociali, educative, sportive, turistico-economiche, scientifiche e celebrative.

Articolo 2 Contribuzioni economiche e benefici

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati, nei limiti delle risorse individuate nella deliberazione di Giunta Municipale di cui al successivo art. 6, in favore di iniziative e attività culturali e di spettacolo attinenti, specificamente, i seguenti settori:

- a. musica, teatro e danza;
- b. arti visive, grafiche, audiovisive e cinematografiche;
- c. attività letterarie e laboratoriali;

d. attività culturali in genere, dedicate allo studio, alla valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale, alla valorizzazione e conservazione dell'artigianato artistico locale.

2. Nell'ambito dei differenti progetti e iniziative culturali il Comune provvederà all'erogazione delle seguenti tipologie di contribuzioni:

a) Contributi finanziari per progetti su bando:

i contributi finanziari sono concessi, di norma, per progetti a seguito di bando pubblico.

b) Contributi straordinari:

si tratta di contributi erogabili a fronte di progetti, manifestazioni o iniziative collegate a fatti, circostanze o eventi non prevedibili che la Giunta Municipale abbia riconosciuto di particolare rilevanza in termini di ricaduta culturale, sociale ed economica per il territorio, tale da giustificare l'intervento dell'Amministrazione comunale. A tal fine, la domanda dei soggetti proponenti, corredata della documentazione necessaria ad una piena conoscibilità dei progetti, è sottoposta all'esame della Giunta Comunale che dispone, con propria delibera, circa l'accoglimento della domanda.

Le richieste di contribuzioni straordinarie, possono riguardare, altresì, forme particolari di benefici, quali, ad esempio, la concessione in uso temporaneo di spazi o locali pubblici.

Articolo 3

Destinatari delle contribuzioni (requisiti soggettivi)

1. Possono partecipare all'assegnazione dei contributi le associazioni, le cooperative, le istituzioni e fondazioni culturali e gli altri organismi associativi o i soggetti pubblici e privati con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale, per la realizzazione di progetti e iniziative ricadenti nell'ambito del territorio comunale o che, se ricadenti in ambito esterno, possano comunque configurarsi come attività di promozione turistico-culturale e abbiano un significativo ritorno di immagine per la città di Carbonia.

2. Saranno ammessi ai benefici unicamente i soggetti giuridici in possesso di codice fiscale e in regola con gli adempimenti fiscali in tema di imposte e tasse

3. Non potranno essere erogati contributi o concessi benefici di qualsiasi natura ai soggetti con posizione debitoria nei confronti del Comune di Carbonia, fatta salva la possibilità di azzeramento del debito entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari di cui al successivo art. 8. Il riconoscimento definitivo della posizione debitoria comporterà la decadenza dal beneficio e la sua eventuale ripartizione in favore degli altri soggetti idonei ai sensi della graduatoria definitiva.

Articolo 4

Criteri per la concessione dei contributi economici (requisiti oggettivi)

1. Criteri per la valutazione delle domande

La graduatoria degli aventi diritto verrà predisposta dall'ufficio competente ai sensi del successivo art. 8 in considerazione e sulla base dei seguenti fattori oggettivi, cui corrispondono i fattori di riferimento e i punteggi di seguito riportati che possono essere rimodulati in fase di bando.

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
Livello di qualità delle attività culturali proposte	Grado di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata	15
	Qualità complessiva dell'iniziativa in merito ai contenuti artistici e culturali	
	Capacità di impiegare linguaggi artistici diversi e contaminarli tra loro	
Capacità operativa del soggetto proponente	Curriculum vitae dell'associazione e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa	20
	Anni di attività comprovata del soggetto proponente	
	Numero di persone coinvolte nell'attività	
	Formazione e qualificazione dei soggetti che realizzano il progetto	
	Rassegna stampa	
Sostenibilità delle attività proposte e livello di collaborazione con altri soggetti	Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)	20
	Durevolezza sul lungo periodo	
	Capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali	
	Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale	
	Qualità del paternariato per la realizzazione del progetto presentato	
Incidenza sul territorio	Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio, con particolare attenzione alle zone a forte disagio sociale	15
	Capacità di coinvolgimento delle scuole	
	Capacità di coinvolgimento sociale e pertinenza delle attività proposte con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all'impatto sul pubblico in generale	

Qualità della domanda, del bilancio e del preventivo	Pluralità delle iniziative proposte (numero e varietà degli appuntamenti)	10
	Completezza della domanda	
	Chiarezza nella descrizione del progetto	
	Dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	
	Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato	
Finanziamento dell'iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire altre fonti di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati	Percentuale della spesa complessiva preventivata a esclusivo carico del soggetto proponente	10
	Percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici	
	Percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati	
Accessibilità alle iniziative	Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità	7
Sede legale e operativa (punteggi non cumulabili) nella città di Carbonia		3

2. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti e ogni giudizio deve essere motivato.

3. Il bilancio dell'iniziativa deve essere in pareggio anche se il Comune non copre l'intera differenza tra entrate e uscite.

4. Gli uffici, sulla base dei suddetti criteri, predispongono la graduatoria provvisoria delle domande pervenute.

5. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al precedente comma 2, in questo modo tutti i progetti ai quali è attribuito un punteggio compreso tra 60 e 100 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del Comune.

Articolo 5

Determinazione dei contributi

1. Il contributo concedibile a ciascun progetto, nel limite delle risorse di bilancio disponibili, è vincolato al rispetto delle seguenti quote percentuali:

a. per iniziative comportanti fino a un massimo di seimila euro di spesa potrà essere riconosciuto fino a un massimo del 50%;

b. per iniziative comportanti una spesa compresa tra i seimila ed i trentamila euro potrà essere riconosciuto fino a un massimo del 40%; il tipo di beneficio economico richiesto (contributo in denaro o concessione di spazi o altro);

c. per iniziative comportanti una spesa superiore a trentamila euro potrà essere riconosciuto fino a un massimo del 35%.

2. I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati e si intendono a parziale copertura dei costi preventivati e rendicontati ai sensi del successivo art. 9.

3. I contributi concessi saranno assegnati, sino a esaurimento della somma stanziata annualmente, scorrendo la graduatoria definitiva dei beneficiari di cui al successivo art. 8 e, sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri enti pubblici o soggetti privati, non potranno in nessun caso superare il totale delle spese sostenute.

TITOLO II (DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO)

Articolo 6

Atto deliberativo della Giunta Municipale e predisposizione del bando

1. La Giunta Comunale, nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dagli artt. 48 del TUEL e 13 dello Statuto comunale e al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione, delibera annualmente la programmazione del budget e ripartisce le risorse finanziarie destinate dal bilancio comunale e sulla base delle risorse rese disponibili dalla Giunta per attività culturali, di spettacolo e di promozione turistica del territorio.

2. La previsione programmatica di cui al comma precedente, anche in caso di particolari progetti e/o iniziative che richiedano un'estensione temporale superiore a un anno, non potrà interessare gli anni successivi a quello in cui ha termine il mandato politico di ciascuna consiliatura.

3. La deliberazione di ripartizione del budget potrà prevedere, inoltre, l'indicazione di eventuali e specifiche sottocategorie d'intervento, l'eventuale distinzione tra manifestazioni temporanee e attività che si svolgono nel corso di un intero anno, il valore massimo del contributo erogabile in caso di insufficienza del fondo in rapporto alle istanze ricevute, nonché individuare specifici e ulteriori criteri che, per questioni di pubblica utilità, potranno di volta in volta individuarsi oltre a quelli già previsti dal precedente art. 4.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione con cui la Giunta Comunale programma la ripartizione del budget e impartisce apposite direttive, il Settore Cultura Spettacolo e Turismo predispone e pubblica il bando pubblico per la concessione dei contributi che deve indicare:

- a. l'importo destinato ai singoli settori e sottocategorie di intervento;
- b. le modalità e l'eventuale termine di presentazione delle richieste;
- c. le modalità di erogazione del contributo;
- d. i criteri di attribuzione del punteggio ai singoli progetti proposti.

Articolo 7

Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo, formulate sul modulo appositamente predisposto dall'Ufficio competente, devono pervenire nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, tramite raccomandata AR, PEC o altra modalità che possa dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza.

2. La richiesta deve contenere:

- a)** generalità del soggetto o denominazione dell'associazione, ente, istituzione o fondazione con indicazione del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita iva;
- b.** l'indicazione di luoghi, date, orari e tempi di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e/o privato;
- c.** una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città e la sua crescita culturale;
- d.** il tipo di beneficio economico richiesto (contributo in denaro o concessione di spazi o altro);
- e.** dichiarazione circa eventuali e ulteriori contributi concessi dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno in riferimenti ad altre iniziative similari;
- f.** dichiarazione circa eventuali analoghe richieste di contributo inoltrate ad altri enti pubblici;
- g.** impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento;
- h.** indicazione del numero di iscrizione al registro delle associazioni regionali eventualmente posseduto.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- a.** il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, con specifica indicazione degli oneri complessivi e della parte autofinanziata;
- b.** una dettagliata relazione che dia conto dell'organizzazione tecnica dell'evento;
- c.** la dichiarazione del richiedente circa l'assunzione di responsabilità ai sensi del successivo art. 11.
- d.** ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione.

4. Ai fini del calcolo del contributo, non sono considerati "spese" e non potranno essere ricomprese nel computo degli oneri complessivi indicati nel quadro economico di cui al precedente comma 3, lett. a):

- a.** le eventuali voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti e/o collaboratori diretti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti. Potranno essere rendicontate esclusivamente le collaborazioni con soggetti e/o enti terzi, appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa;
- b.** le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario.

5. Le istanze per la concessione dei contributi straordinari di cui al precedente art.2, lett. c), sono inoltrate all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, con le forme e i modi indicati ai commi precedenti.

Articolo 8

Attività istruttoria e pubblicazione della graduatoria

1. Entro il termine di 30 giorni¹ dalla scadenza del bando l'Ufficio competente per settore o materia, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge l'istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e la coerenza del fine specifico perseguito da ciascun richiedente con gli obiettivi oggetto di promozione e sostegno.
2. Lo stesso Ufficio, in caso di contributi su progetti a bando redige e pubblica all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, la graduatoria provvisoria contenente:
 - a. L'indicazione delle domande ammesse e finanziabili;
 - b. L'elenco delle domande non ammesse per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
3. La graduatoria di cui al comma precedente dovrà contenere l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti sulla scorta dei criteri individuati nel bando pubblico e la consistenza del contributo erogabile, ripartito per ciascun progetto.
4. Nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i soggetti interessati possono presentare reclamo che sarà valutato al fine di eventuali rettifiche e/o correzioni dell'atto.
5. Entro 15 giorni dal termine di cui al comma precedente, l'amministrazione provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva, opponibile ai sensi dell'art.7 del Dpr 1199/1971²
6. L'istruttoria delle domande di contributo straordinario viene effettuata dal servizio competente che, ai sensi del precedente art. 2, comma II, lett. b), le sottopone previamente alla valutazione della Giunta comunale affinché riconosca la sussistenza di un preminente interesse sociale. Nell'ipotesi in cui la richiesta fosse riconosciuta ammissibile, la Giunta municipale, dopo aver individuato la disponibilità di eventuali risorse finanziarie residue nel fondo e determinato l'importo del contributo erogabile, dà mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti.

Articolo 9

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati con Determinazione del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, previa approvazione della graduatoria definitiva contenuta nel medesimo atto, o sulla base della delibera di Giunta nel caso si tratti dell'erogazione di contributi straordinari di cui al comma VI del precedente articolo.
2. Anche l'eventuale diniego del contributo è disposto dal medesimo dirigente, al verificarsi di una delle seguente circostanze ostative:
 - a. carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
 - b. incompletezza e/o tardiva presentazione della domanda.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa la determinazione dirigenziale relativa alla concessione dei benefici sarà oggetto di ulteriore pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Carbonia e di specifica comunicazione scritta ai diretti interessati i quali, entro i successivi 30 giorni, devono confermare per iscritto l'accettazione piena e incondizionata del contributo concesso.

In difetto di conferma, il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, con proprio atto, riassegna i contributi individuando ulteriori beneficiari dall'elenco degli idonei e ripartendoli proporzionalmente fino alla concorrenza massima degli importi ancora erogabili, nei limiti percentuali indicati nel precedente art. 5.

4. Nel caso di attività o manifestazioni che si svolgono in più giornate, il contributo è liquidato con provvedimento del Dirigente del Servizio, prima dello svolgimento dell'iniziativa per un importo corrispondente all'80% dell'ammontare complessivo del beneficio economico riconosciuto.

5. Per la liquidazione del restante 20% e a pena decadenza dal beneficio economico concesso, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dal termine di svolgimento dell'iniziativa, devono presentare all'Ufficio Cultura Spettacolo e Turismo la seguente documentazione:

a. una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività che indichi, specificamente, il grado di raggiungimento degli obiettivi e il numero dei partecipanti/spettatori presenti;

b. rendicontazione economica del progetto e delle attività svolte con specifica indicazione del dettaglio delle voci di spesa a cui il contributo è stato destinato;

c. copia delle fatture, dei documenti di spesa e di ogni altro documento contabile necessario.

6. La rendicontazione da parte del soggetto destinatario del contributo è resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e, in caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo viene proporzionalmente ridotto in maniera tale che esso non superi la percentuale massima stabilita.

7. Se nella rendicontazione fosse documentata una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

8. I contributi relativi a manifestazioni che si svolgono nell'arco di una sola giornata, sono liquidati ai soggetti beneficiari in unica soluzione, previa presentazione della documentazione elencata al precedente comma, lett. a), b) e c), entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento e a pena di decadenza dal beneficio concesso.

Articolo 10

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. Nel materiale promozionale dell'iniziativa o delle attività deve essere riportato lo stemma cittadino, di cui all'art. 5 dello Statuto comunale, e la dicitura "con il contributo e il Patrocinio del Comune di Carbonia".

3. Il legale rappresentante dell'associazione od organizzazione richiedente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si affermi che l'associazione o organizzazione non professa e non manifesta ideologie razziste, xenofobe, antisemite,

omofobe, sessiste e/o lesive della dignità umana e, in generale, contrarie ai principi democratici della Costituzione italiana.

Articolo 11

Responsabilità dei beneficiari

1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i diretti organizzatori responsabili risponderanno agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Articolo 12

Concessione di altri benefici economici

1. Sono considerati "altri benefici economici" contributi ordinari o straordinari, connessi con l'utilizzo a titolo gratuito o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, e corrispondenti al valore economico del bene comunale concesso in uso.
2. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio concesso, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati per l'uso dei medesimi beni.
3. Alla concessione dei benefici economici di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in tema di contributi economici ordinari, tanto per la realizzazione di progetti su bando, quanto per il sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario.
4. L'utilizzo dei benefici economici di cui alla presente disposizione, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è regolamentato con atti all'uopo predisposti dall'Ufficio competente.
5. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste e a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso in uso.
6. Nel caso in cui non siano state rispettate le modalità di utilizzo previste e concordate nell'atto di assegnazione, il beneficiario è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, oltre all'eventuale risarcimento di ulteriori danni arrecati.
7. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni in tema di utilizzo di beni del comune di Carbonia eventualmente contenute in altri regolamenti comunali vigenti.

Articolo 13

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune, secondo le modalità stabilite dall'art.71 del DPR 445/2000, è tenuto

ad effettuare controlli ispettivi e verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte sia in fase istruttoria sia al momento della rendicontazione.

Articolo 14

Decadenza

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a.** nel caso in cui l'iniziativa o l'evento oggetto di contribuzione non sia stata svolta nelle date preventivamente comunicate o, in ogni caso, entro l'anno di concessione del beneficio economico. Sono fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore debitamente documentati;
- b.** in caso di modifica arbitraria e sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui il contributo fu concesso;
- c.** In caso di mancata rendicontazione economica dell'attività svolta e di omessa presentazione della documentazione obbligatoria indicata nel precedente art. 9, comma VI.

Articolo 15

Patrocinio non oneroso

1. Il patrocinio non oneroso della Città di Carbonia nei riguardi di iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, di spettacolo e turistico, dovrà essere pubblicizzato ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 10, comma II.

2. Le richieste di patrocinio non oneroso devono essere indirizzate al Sindaco, all'Assessore, alla prima commissione consigliare permanente Cultura e Spettacolo e all'ufficio Cultura Spettacolo e Turismo almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione e devono illustrare l'iniziativa nei contenuti, obiettivi, date, luoghi e modalità di svolgimento.

3. La concessione del patrocinio non oneroso è comunicata per iscritto al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla domanda con nota del Sindaco.

Articolo 16

Limiti alla concessione del patrocinio

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

- a.** per iniziative di carattere politico;
- b.** per iniziative a fine lucrativo che non si caratterizzino per il possesso dei requisiti di straordinaria rilevanza di cui al precedente art. 4;
- c.** per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.

2. La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente e il Comune di Carbonia, come pure la sussistenza di una situazione debitoria, possono costituire causa di diniego del patrocinio.

Articolo 17

Sanzioni

1. L'utilizzo improprio dello stemma del Comune di Carbonia per pubblicizzare iniziative o manifestazioni non patrocinate dall'Ente, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs 267/2000.
2. Qualora l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esitate.
2. La concessione di provvidenze non fa sorgere nei confronti dei beneficiari un diritto di continuità per gli anni a venire, eccezion fatta per i contributi elargiti in favore di progetti pluriennali.
3. In nessun caso l'elargizione dei contributi può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti beneficiari.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
5. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.